



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PADOVA

Padova, 7 gennaio 2022

All.:

1. Decreto CTR Veneto n. 1 dell'1.1.2022
2. Delibera CPGT n. 1409 del 23.11.2021

Ai sigg.

Presidenti delle Sezioni
della C.T.P. di Padova

e, p.c. al

C.P.G.T.

Presidente della Commissione
tributaria regionale per il Veneto

Ordini professionali della provincia
di Padova

Agenzie fiscali della provincia di
Padova

Avvocatura dello Stato di Venezia

Avvocatura regionale del Veneto

A.N.C.I. Veneto

Camera degli Avvocati tributaristi del
Veneto

a mezzo posta elettronica

OGGETTO: Proroga dello stato di emergenza. Modalità di svolgimento delle udienze.

Facendo seguito alla propria comunicazione prot. n. 1417 del 3 dicembre u.s., si rappresenta che con l'art. 1, comma 1 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 è stata prorogata al 31 marzo 2022 la durata dello stato di emergenza, mentre con l'art. 16, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 è stata prorogata alla stessa data del 31 marzo la vigenza dell'art. 27 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137.

Il Presidente della Commissione tributaria regionale per il Veneto, dr. Scuffi, ha adottato un il decreto n. 1 dell'1 gennaio 2022 con il quale detta disposizioni in materia di svolgimento delle udienze nel processo tributario per la durata del periodo emergenziale.

Con la presente, mentre si condivide e richiama integralmente il provvedimento del Presidente Scuffi, si conferma lo svolgimento delle udienze presso la Commissione tributaria provinciale di Padova ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, con le seguenti precisazioni:

- è autorizzato preventivamente lo svolgimento delle udienze pubbliche, camerali ed in camere di consiglio con collegamento *on line* da remoto su istanza di parte da notificare alla controparte e depositare agli atti almeno 10 gg. prima dell'udienza, onde consentire alla Segreteria il rispetto dei termini per i prescritti adempimenti;
- i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o dimoranti in luoghi diversi da quello dove è ubicata la Commissione di appartenenza sono esonerati dalla partecipazione alle udienze e/o alle camere di consiglio in sede;
- in alternativa le controversie passeranno in decisione allo stato degli atti, qualora non sia stata presentata istanza di discussione da comunicare alla controparte e depositare agli atti; nel qual caso si procederà alla trattazione scritta ovvero a rinvio con medesimo rito ove non sia possibile garantire il

- rispetto dei termini a difesa (10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali e 5 giorni prima per il deposito di memorie di replica);
- il rinvio al periodo post-emergenziale della pubblica udienza in presenza delle parti potrà essere accordato solo per gravi e giustificati motivi quando risultino inadeguati i riti alternativi.

Tanto premesso ed in considerazione di quanto raccomandato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con Delibera n. 1409 del 23 novembre 2021, si auspica un maggior utilizzo, ove ritualmente richiesta, della modalità di svolgimento dell'udienza da remoto mediante tecnologia di videoconferenza, che risulta correttamente funzionante in sede. Ciò per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo per non dare corso a rinvii per la discussione in presenza non adeguatamente motivati e in secondo luogo perché l'udienza a distanza è diventato modo ordinario di svolgimento della discussione nel processo tributario e la modalità è oggetto di attento monitoraggio.

Confidando nella consueta cordiale collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Apostoli Cappello
[Firmato digitalmente]